



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI CUGNOLI E CORVARA

PROVINCIA DI PESCARA

art. 3, comma 1, lettera i), D.Lgs. 50/201



Prot. n. 3723 del 07.06.2018



“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO
E CONFERIMENTO RSU ED ASSIMILATI
IN FORMA DIFFERENZIATA
ED ALTRI SERVIZI CORRELATI”
nel Comune di Cugnoli

RISPOSTE AI QUESITI ALLA DATA DEL 07.06.2018

Quesito n. 1

D: *“Trova applicazione l’art.6 del C.C.N.L fise ambiente? qualora sia applicato si chiede di specificare nominativo del personale, con quale mansioni, grado di anzianità, livello, CCNL applicato ed ecc....”;*

R: Sì, trova applicazione l’articolo 6 del C.C.N.L. per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali. I riferimenti riguardanti il personale interessato al passaggio di appalto sono riportati nell’ allegato 5 “Personale soggetto a passaggio di gestione (in forza presso il cantiere di Cugnoli)”. Ad integrazione si specifica la data di assunzione dell’operaio: 28/04/2009.

Quesito n. 2

D: *“La proprietà dei rifiuti differenziati (carta, plastica, ferro, vetro, cartone) rimane a carico dell’operatore economico?”*

R: Sì. La proprietà dei rifiuti differenziati rimane a carico dell’operatore economico.

Quesito n. 3

D: *“I rifiuti solidi urbani, organici e dello spazzamento dove vengono conferiti?”*

Chi sostiene i costi di smaltimento rifiuti solidi urbani, organici e dello spazzamento?”

R: I rifiuti solidi urbani, organici e dello spazzamento devono essere conferiti, come da art. 9 del C.S.A. in idoneo impianto di smaltimento/trattamento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalla vigente normativa, utilizzando i metodi, le tecnologie e le misure di gestione ambientale



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI CUGNOLI E CORVARA

PROVINCIA DI PESCARA

[art. 3, comma 1, lettera i\), D.Lgs. 50/201](#)



più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori o odori.

L'oggetto dell'appalto è, come da Art. 1 del Capitolato Speciale "*Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento RSU ed assimilati in forma differenziata e altri servizi correlati*", i cui costi di conferimento sono a carico dell'azienda appaltatrice. I costi del conferimento presso idoneo impianto sono stati inoltre previsti, come da tabella "*Analisi costi*" in allegato ai documenti di gara.

Quesito n. 4

D: *Alla data attuale con quanti mezzi e tipologia viene svolto il servizio?*

Il comune dispone di un centro di raccolta rifiuti? Quale sono le sue coordinate geografiche.

R: Alla data attuale, il servizio viene svolto da N. 1 (uno) mezzo e n. 1 (uno) operatore. No. Il Comune non dispone di un centro raccolta rifiuti.

Quesito n. 5

D: *"Si richiede computo metrico che ha generato l'importo a base d'asta".*

R: L'analisi dei costi è riportata nella tabella "*Analisi costi*" in allegato ai documenti di gara.

Quesito n. 6

D: *"E' possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto dichiarandosi di impegnarsi di essere iscritto all'Albo gestori Ambientali al momento della sottoscrizione del contratto o dell'avvio del servizio previa decadenza aggiudicazione ed incameramento polizza provvisoria?"*

"Secondo quale norma legislativa in materia di appalti pubblici viene richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di gara l'iscrizione all'albo gestori ambientali?"

R: No. Non è ammessa la partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto se non si è iscritti all'Albo dei gestori Ambientali.

Il TAR per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, nella sentenza sul ricorso n. 190 del 2016, ha rilevato che, in considerazione dell'oggetto dell'appalto stesso, se appare necessario il requisito soggettivo dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212, comma 5, D.L.vo 152/2006, "*benché nessuna disposizione di legge o regolamento prescriva che il bando di gara relativo a lavori di bonifica ambientale debba richiedere l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali per adeguata categoria e classe quale requisito di partecipazione, deve ritenersi che la necessità di richiedere tale requisito sia imposta prima ancora che da ragioni giuridiche da ragioni logiche, poiché non avrebbe*



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI CUGNOLI E CORVARA

PROVINCIA DI PESCARA

[art. 3, comma 1, lettera i\), D.Lgs. 50/201](#)



alcun senso la partecipazione – e magari l'aggiudicazione a favore – di chi sia giuridicamente privo dei requisiti che la legge prescrive per poter eseguire i lavori”.

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017 ha finalmente preso posizione sul tema specificando che, seppur vero che l'art. 212, comma 5, D.L.vo 152/2006 parla di *“requisito per lo svolgimento”*, tuttavia, va considerato che si tratta di disposizione interna ad un settore, quello della protezione ambientale che *“se integrata alle previsioni dello specifico settore dei contratti pubblici, risulta minus dicere quam volere: è infatti solo l'ordinamento delle pubbliche commesse a specificare di suo quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara. Trattasi perciò di un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio...”*

In considerazione della pronuncia del Consiglio di Stato appena richiamata, l'ANAC, in occasione dell'adunanza del 27 luglio 2017, ha formalmente modificato la propria posizione interpretativa, finora sostenuta, accogliendo la natura di *“requisito di partecipazione e non di esecuzione dell'iscrizione all'Albo”*.

Quesito n. 7

D: *“Si chiede se vi sono mezzi in comodato d'uso gratuito forniti dal Comune”.*

R: No. Non vi sono mezzi in comodato d'uso forniti dal Comune.

Quesito n. 8

D: *“Il costo per lo smaltimento dei rifiuti sono a carico del Comune oppure dell'azienda appaltatrice”.*

R: L'oggetto dell'appalto è, come da Art. 1 del Capitolato Speciale *“Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento RSU ed assimilati in forma differenziata e altri servizi correlati”*, i cui costi di conferimento sono a carico dell'azienda appaltatrice. Detti costi del conferimento, presso idoneo impianto, sono stati inoltre previsti, come da tabella *“Analisi costi”* in allegato ai documenti di gara.

Quesito n. 9

D: I bidoncini e le relative buste devono essere fornite dalla ditta appaltatrice o dal Comune stesso.



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI CUGNOLI E CORVARA

PROVINCIA DI PESCARA

art. 3, comma 1, lettera i), D.Lgs. 50/201



R: I bidoncini sono già in possesso delle utenze. Si richiede l'eventuale sostituzione in caso di danneggiamento e la consegna di nuovi mastelli in ipotesi di nuove utenze private e/o commerciali. Le buste vanno fornite dalla ditta appaltatrice.

Il R.U.P.

Arch. Raffaella Bettoni

